



L'ALMANACCO

CA
TTI"
rassegna di studi storici e di ricerca
sulla società contemporanea

3

(9)
stituto storico socialista «P. Marani»

Reggio Emilia Dicembre 1983

I DOSSETTIANI ALLA COSTITUENTE

Corrado Corghi

(La prima parte è stata pubblicata su l'Almanacco n. 1)



Il giovane Dossetti

II.a PARTE

Con la votazione del 2 giugno si sarebbe dovuto concludere il processo della restaurazione democratica e procedere alla formulazione delle norme sulle quali si sarebbe retto il nuovo Stato Repubblicano. L'Assemblea Costituente, pur non avendo l'esercizio del potere legislativo, aveva il controllo politico sull'esecutivo. Da una democrazia presuntiva si era passati ad una democrazia formale, in attesa di una democrazia sostanziale che la carta costituzionale avrebbe dovuto assicurare. Il II Governo De Gasperi, formato all'indomani della consultazione popolare, con-

servava la collaborazione dei socialisti e dei comunisti (Togliatti resterà fuori dal Gabinetto) e dei liberali e con una piccola appendice repubblicana: "ciò, oltre che per un rispetto al verdetto popolare - scrive Panfilo Gentile (nel saggio LA RESTAUZIONE della DEMOCRAZIA in IL SECONDO RISORGIMENTO - Roma 1955, pag. 396) - per poter procedere, con una maggioranza vasta e sicura, alla redazione della Carta, specie in rapporto ad alcune questioni delicate, come ad esempio il famoso art. 7, che stava molto a cuore della DC e che senza il concor-

so dei comunisti forse non sarebbe stato accolto. Tuttavia subito si profilarono le difficoltà di una tale collaborazione, difficoltà che non si riferivano solo ai problemi politici del momento ma accusavano un contrasto inconciliabile di principi.” Dirà Togliatti: *“Si poneva al partito la questione se partecipare ancora al Governo o passare all’opposizione. La questione venne discussa nella riunione del CC che si tenne nel mese di settembre. Unanimamente il CC decise che il PCI doveva continuare a partecipare al Governo non solo per far fronte al pericolo fascista che l’inerzia della DC aumentava ogni giorno, ma anche per ricostruire il paese e permettere ai lavoratori di partecipare alla direzione dello Stato e dalla creazione di un regime democratico nuovo e progressivo”* (Per un nuovo corso della politica economica in due anni di lotta dei comunisti italiani). Nel discorso pronunciato da Togliatti alla Costituente subito dopo le comunicazioni del II governo De Gasperi venne posto il tema dell’equidistanza dell’Italia dei due blocchi che si andavano formando mettendo in guardia il Governo per la campagna di denigrazione nei confronti dell’URSS. A sua volta De Gasperi il 25 luglio iniziava l’atto di accusa ai comunisti e ai socialisti (*“non si può sedere ad un posto di governo e nello stesso tempo fare opposizione attraverso i giornali e gli organi di partito”*) che culminerà con la fine della collaborazione nel maggio 1947.

Nell’assemblea della XIX Settimana Sociale dei cattolici italiani che si era svolta a Firenze nell’ottobre 1945, erano stati relatori alcuni dei maggiori costituenti DC (Gonella, Corsanego, Fanfani, Tosato, La Pira). Questa assise aveva affermato, nella dichiarazione conclusiva che *“il problema della Costituzione”* non si può oggi affrontare senza affrontare insieme quello del rinnovamento del costume pubblico, della formazione spirituale delle nuove classi dirigenti, di un risorgimento dei valori della persona, e di un riconoscimento più attuale della dignità delle forze del lavoro umano”. E inoltre: la libertà della scuola, la tutela del matrimonio e della famiglia, il diritto alla proprietà privata *“come frutto del lavoro e garanzia della persona e della famiglia, e nel suo ordinamento al bene comune”*, e ancora il principio della collaborazione tra capitale e lavoro” quali coefficienti della produzione, considerato il lavoro nella giusta preminenza dovuta all’opera dell’uomo”, il principio della pace sociale *“basata non solo su adeguate provvidenze politiche ed economiche ma anche sulla*

possibilità per tutti di salire ai gradi superiori della cultura e l’accesso a tutti agli uffici dirigenti della comunità”, il dovere della giustizia internazionale (v. Codice delle Settimane Sociali - Roma 1963). Come nelle relazioni di Gonella al 1° congresso della DC, così in questa dichiarazione dei cattolici italiani si dà più importanza ai fini e ai limiti dello Stato che non alla sua struttura istituzionale. Nella Costituente *“si può dire che la DC, come pensiero unitario, fu soprattutto presente nella parte che riguarda la dichiarazione dei diritti del cittadino e i compiti dello Stato e che invece si affidò principalmente al particolare giudizio dei singoli costituzionalisti, per quel che riguarda la organizzazione dei pubblici poteri”* (Possenti in Storia della DC, - Roma 1974 - pag. 103). Nella Commissione per la Costituzione (detta dei 75) vi fecero parte ex popolari, come Piccioni (eletto il 22 Settembre segretario politico del partito in sostituzione di De Gasperi che aveva rinunciato all’incarico” impedito come è nell’assolverlo nella misura più adeguata, stanti i gravosi impegni di governo”), Grandi (che morirà il 28 settembre lasciando un notevole vuoto nell’organizzazione unitaria sindacale), Tupini, Merlin, Cappi, e rappresentanti della seconda generazione con particolare evidenza del gruppo dossettiano (Dossetti, Fanfani, La Pira, Mortati, Gotelli). Durante la fase costituente si verificò il passaggio di Crescenzo Mazza (che diverrà poi varie volte sottosegretario) dal Fronte Liberale Democratico dell’Uomo Qualunque alla DC, e la costituzione, nel febbraio 1947, del Partito Socialista Lavoratori Italiani guidato da Giuseppe Saragat e formato da un gruppo di dissidenti dal Partito Socialista Italiano. Il primo articolo venne approvato nella formula proposta da Fanfani, da Moro e da altri DC e difesa da Gronchi (l’Italia è una repubblica fondata sul lavoro). I comunisti e i socialisti con l’appoggio del partito repubblicano, avevano proposto la dizione: Repubblica democratica di lavoratori. L’art. 2 venne approvato nella formula presentata congiuntamente dai democristiani e dai comunisti (sui diritti inviolabili e sui doveri inderogabili dell’uomo); anche l’art. 3 venne votato nella formula Fanfani-Amendola (sulla pari dignità sociale e della uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, e sul compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e la uguaglianza dei cittadini impedendo il pieno sviluppo della persona umana). L’art. 4 sul diritto al lavoro e sul dovere di svolgere una attività che concorra al progresso ma

teriale o spirituale della società venne approvato senza l'emendamento aggiuntivo comunista che faceva riferimento alla programmazione economica; approvato pure l'art. 5 sulle autonomie locali e sul decentramento dei servizi amministrativi dello Stato; l'art. 6 proposto dal socialista Codignola per la tutela delle minoranze linguistiche venne pure approvato. Si giunse così all'art. 7 sui rapporti tra Stato e Chiesa: in sede di sottocommissione il primo comma - che sottintende l'accettazione da parte dell'Assemblea della teoria costituzionalista della pluralità degli ordinamenti giuridici coesistenti su di un medesimo territorio - venne concordato fra Togliatti, Dossetti e Tupini. Il secondo comma riguardante il Concordato e i Patti Lateranensi venne a lungo dibattuto in assemblea e infine approvato sul progetto di costituzione (4-21 marzo 1947), il punto della canonizzazione degli Accordi lateranensi - scrive Arturo Carlo Jemolo (*Chiesa e Stato in Italia*, Torino 1965 - pag. 303) - non ebbe la posizione di primo piano che un problema analogo avrebbe avuto in una discussione di quarant'anni innanzi, ma tuttavia quel che si direbbe un posto onorevole. Discussione non rovente, cortese: gli oppositori alla canonizzazione sono pieni di deferenza per la Chiesa, per i valori religiosi; i fautori parlano di rispetto alla libertà religiosa, alle minoranze culturali ... La voce più realistica è quella di Mancini allorché dice del disinteresse del popolo". Per i democristiani i Patti Lateranensi non sono nati dal fascismo ma preparati da una lenta opera in risposta alla coscienza religiosa del popolo. La Pira afferma che se *"l'uomo ha una intrinseca orientazione religiosa"*, se necessariamente questa intrinseca orientazione si esprime in comunità religiose, non esiste uno Stato laico. Esiste uno Stato rispettoso di questa orientazione religiosa e di queste formazioni religiose associate, in cui essa si esprima ... non dobbiamo fare uno Stato confessionale ma costruire uno Stato che rispetti questa intrinseca orientazione religiosa del singolo e della collettività e che ad essa conformi tutta la sua struttura giuridica e la sua struttura sociale". E Jacini: *"La Chiesa si può combattere; la Chiesa si può perseguire; con la Chiesa si può patteggiare; ma la Chiesa non si può ignorare: è questo un dato di fatto che diciannove secoli di storia confermano"*. E Igino Giordani: *"Non si tratta del solito trattato tra due potenze ... qui il trattato è stato concluso con un capo che è il capo spirituale della nostra religione, che è il fondamento della nostra Chiesa, e nel quale s'im-*

pernia tutta l'autorità e il prestigio della nostra fede ... Se noi estromettessimo questi patti dal progetto di costituzione, noi li indeboliremo ...". Annota Jemolo che *"l'on. Dossetti pronuncia il discorso più tecnico tra quelli in difesa dell'articolo, sostenendo che la sola Chiesa Cattolica, non altre confessioni religiose, dà vita ad un ordinamento giuridico primario, che possa venire qualificato sovrano, che i rapporti tra Chiesa e Stato non possono venire regolati che con accordi; irride, come ad un vecchiume, al dilemma laicismo-confessionalismo; asserisce che la vera libertà di coscienza consiste nel riconoscimento che certi fatti o atti o rapporti, che pure non sono irrilevanti per lo Stato, presentano un accentuatissimo carattere di specialità, che li differenzia da tutti gli altri entranti nella sfera di interesse dello Stato, per la connessione che essi presentano con l'interiorità più riposta e più gelosa dello spirito e della coscienza individuale, sicché lo Stato deve ammettere che esso può soltanto regolarsi d'accordo con la comunità spirituale."* Dossetti negò che si volesse fare dei Patti una norma della Costituzione: i 27 articoli del Trattato e i 45 articoli del Concordato non vengono costituzionalizzati, ma invece diventa parte integrante della Carta Costituzionale il sistema di regime stabilito tra Stato e Chiesa e cioè quello concordatario. Il passaggio da questo sistema ad altro non può avvenire che attraverso il procedimento di revisione costituzionale. Dossetti negò anche che l'art. I del Trattato fosse incompatibile con uno Stato democratico, perché esso compie una constatazione di fatto, un dato storico, cioè che la religione cattolica è la religione della grande maggioranza del popolo italiano. Disse Dossetti: *"dobbiamo prendere atto del processo di decantazione del pensiero e della prassi cattolica, verificatasi nell'ultimo secolo, per cui si esclude da tutti che lo Stato possa comunque essere ridotto a strumento del fine della Chiesa"*. Il leader della sinistra democristiana giustifica poi l'art. 5 del Concordato che esclude da certi uffici sacerdoti apostati o irretiti da censura (il caso del Bonaiuti): *"non siamo in presenza di una discriminazione legale della capacità, ma di una discriminazione consensuale"* per lo status speciale del sacerdote, per aver egli *"assunto un impegno essenziale di perpetua subordinazione gerarchica"*. E lo Stato riconoscendo la Chiesa come ordinamento, la riconosce necessariamente come struttura, come società disposta gerarchicamente, che genera una serie di vincoli e di relazioni tra i suoi membri. Non c'è

contraddizione col diritto di ogni cittadino all'eguaglianza, afferma Dossetti se si tiene conto della legge elettorale amministrativa che esclude i sacerdoti dall'eleggibilità a sindaco, e se in cura d'anime, anche dall'eleggibilità a consigliere comunale. Sull'istruzione religiosa nelle scuole contenuta nell'art. 36 del Concordato, Dossetti ricorda lo strumento della dispensa a richiesta dei genitori, la possibilità per altre confessioni di esercitare tale diritto "quando il numero degli alunni lo giustifichi". E infine l'art. 34 circa la giurisdizione ecclesiastica nelle cause matrimoniali, Dossetti - come si legge nel suo ampio intervento pubblicato dalle Edizioni Servire (Roma 1947) - ricorda che dal 1902 "le cosiddette convenzioni dell'Aja e poi altre Convenzioni con gli Stati successori della monarchia austro-ungarica, proprio in materia di rapporti familiari impegnano lo Stato italiano a dare esecuzione in Italia a sentenze pronunziate da tribunali stranieri, secondo la legge straniera, e dichiaranti, tra l'altro, la nullità (anche per capi non conosciuti dal diritto italiano) del matrimonio o addirittura dichiaranti il divorzio". Ciò significa che nulla osta al riconoscimento dell'articolo concordatario. Nella conclusione del suo intervento il deputato reggiano sottolinea che l'art. 7 ha una stretta, inscindibile connessione con l'art. 1, ... "ha una tale connessione che si può dire che l'articolo (sui rapporti tra Stato e Chiesa) contenga, veramente, l'animazione nuova delle future strutture economiche, sociali e politiche dello Stato italiano. Ecco perchè noi non possiamo rinunciare all'articolo 7. Per non rinunciare all'anima del nostro futuro corpo statale. Perchè non si incrinato il nostro sogno di una comunità politica sostanzialmente, e non solo formalmente, rinnovata. Perchè non si inserisca, in questo momento decisivo (come già alle origini del nostro primo Risorgimento) alla base del nuovo edificio, quel contrasto intimo, quella riserva che potrebbe impedire a molti di noi, se non di dare la nostra opera e il nostro contributo esteriore, per lo meno di effondere nello sforzo ricostruttivo tutta la nostra interiorità e la porzione più gelosa e più preziosa del nostro spirito." Anche il gruppo qualunquista, che aveva raccolto i voti dei fascisti superstiti, difese l'inclusione dei Patti Lateranensi. Anche i rappresentanti del Parlamento prefascista, come Meuccio Ruini, votano per l'inclusione. Contro sono Enrico Molè, Cianca, Calosso, Pacciardi, Calamandrei ed altri ancora. Basso tenta una conciliazione ma senza esito. De Gasperi dal suo banco di deputato costituente po-

ne il dilemma di fondo: la Repubblica accetta o non accetta l'apporto della pace religiosa che il Concordato offre? Nel 1929 "De Gasperi - annota Martina (nella sua sintesi storica in De Gasperi - LETTERE SUL CONCORDATO - Brescia 1970, pag. 171) - non accetta i Patti Lateranensi senza beneficio d'inventario, ma, se non mostra troppo entusiasmo verso di essi, non li condanna neppure indiscriminatamente ... Le sue idee erano molto vicine a quelle di Donati, il quale sul PUNGOLO notava che il Concordato era uno strumento che andava giudicato secondo l'uso che se ne sarebbe fatto, ed auspicava che la Chiesa si distanziasse sempre più dal regime." Ed ora all'Assemblea Costituente, mentre difende l'art. 7 osserva che "in questi concordati notate una evoluzione caratteristica: essi subiscono un progresso verso il distacco da tutto ciò che è contingente, temporale. Alcuni punti rimangono sostanzialmente eguali, ma tutto ciò che è contingente viene abbandonato nei secoli. Ed è innegabile che vi è in questa evoluzione un progresso verso una più chiara distinzione della sfera di influenza della Chiesa nei confronti dello Stato, verso il riconoscimento di una diarchia che garantisca la volontà delle due parti ... Non è detto che questa evoluzione si sia chiusa. La Costituzione dichiara che i Patti Lateranensi sono modificabili ... con la semplice maggioranza parlamentare. Credo dunque che anche da un punto di vista semplicemente storicista il voto nostro si possa accettare e dimostrare plausibile e nell'interesse del popolo italiano". La pace religiosa rientra anche nel disegno di Palmiro Togliatti. Egli dirà alla Costituzione: "La classe operaia non vuole una scissione del paese per motivi religiosi". L'articolo 7 passa con 350 voti contro 149: votano a favore i democristiani, i comunisti e i qualunquisti; contro i socialisti, i liberali e gli azionisti.

L'art. 8 sul diritto delle confessioni religiose, diverse dalla cattolica, di organizzarsi secondo i propri statuti purchè non contrastino con l'ordinamento giuridico dello Stato venne approvato sollecitamente. Nel secondo comma dell'art. 10 sul diritto d'asilo, la DC ebbe la maggioranza sul testo "lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche ...". La limitazione della sovranità necessaria ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni, nell'art. 11 non ebbe quella risonanza polemica che si accenderà più tardi quando il Parlamento dovrà procedere all'accettazione del Patto Atlantico. Il tema della

libertà religiosa rifece capolino nella discussione generale della parte prima della Carta riguardante i diritti e i doveri dei cittadini, mentre con l'art. 20 (relatore Dossetti) venne affermato che "la personalità giuridica degli enti ecclesiastici può essere colpita da tutte le leggi restrittive in vigore per gli altri enti morali, ma non può essere colpita in modo speciale per il semplice fatto che si tratta che si tratta di ente ecclesiastico". Massiccio intervento democristiano sull'art. 21 per il divieto di pubblicazioni, spettacoli ed ogni altra manifestazione contraria al buon costume, e con la possibilità di istituire una prevenzione immediata ed adeguata a tutela della pubblica moralità e per la protezione della gioventù. Nel terzo comma dell'art. 27 sulla umanità delle pene ci fu uno scontro tra i fautori della scuola classica del diritto penale (fra cui i DC: Leone, Bettiol, Moro) e della scuola positiva del diritto penale (fra cui i DC: Bastianetto e Franceschini). Altra battaglia riguardò il tema dell'indissolubilità del matrimonio nel titolo II della parte I, ma il testo venne approvato sopprimendo la parola "indissolubile". Con forte azione DC l'Assemblea approvò nell'art. 33 il diritto di istituire scuole private, ma con l'aggiunta di Corbino "senza oneri per lo Stato". Malvestiti ebbe il compito di affermare la piena approvazione della DC al Titolo III sui diritti dei lavoratori e di sottolineare che la Repubblica fondata sul lavoro è una rivolta contro la degenerazione del sistema capitalista, fondato sulla concorrenza, "che tuttavia rimane il mezzo più adeguato a risolvere i problemi concreti della produzione". In materia di sciopero la DC chiese la esclusione per i pubblici dipendenti; venne approvata una formula generica di rinvio a future leggi. Nella discussione sull'art. 41, Taviani respinse l'inserimento della parola "piani" nella determinazione dei programmi economici. L'emendamento Dominèdò (DC) sostituì, al precetto, la facoltà di riservare originariamente o di trasferire - per legge mediante espropriazione e salvo indennizzo - allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio e con carattere di preminente interesse generale (art. 43). Sui limiti della proprietà terriera, Antonio Segni aderì all'emendamento Einaudi (poi approvato dall'Assemblea) per cui venne stabilito che i limiti di estensione, anziché riferirsi alla superficie, dovevano essere considerati in relazione alle regioni e alle zone agrarie.

La formula dell'abolizione del latifondo sostenuta dal gruppo comunista come "principio della riforma agraria" non venne accettata dai democristiani che appoggiando l'emendamento Einaudi vollero al posto dell'**abolizione** il concetto della **trasformazione** del latifondo, a seconda delle esigenze delle colture e delle diverse zone agrarie. Il tema della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende (inserito nel programma DC dell'aprile 1946) venne trasformato in **collaborazione** nella produzione, secondo l'emendamento di Gronchi che dichiarò di tenere realisticamente conto della progressività attraverso la quale trasformazioni del genere si devono attuare. "Senza questa progressività, l'inserzione del lavoro nei posti direttivi della vita economica si tradurrebbe in un pericolo per gli stessi lavoratori" (in L'ASSEMBLEA COSTITUENTE - Camera dei Deputati 1949, pag. 86). Anche dalla DC venne respinta la proposta del socialista Caporali di stabilire l'esonero al servizio militare per gli obiettori di coscienza, mentre con Merlin difese il principio che le FFAA si devono uniformare allo spirito democratico della Repubblica o "non per legittimare la penetrazione della politica nelle FFAA, bensì diretta a porre le stesse FFAA, come istituzione, al di fuori e al di sopra della politica, e altresì a fissare in modo chiaro che le FFAA, pur senza contravvenire al principio dell'unità di disciplina, nella sua organizzazione e nei suoi regolamenti, non debba venir meno a quel rispetto della dignità e libertà umana che è l'elemento fondamentale del rispetto civile (art. 52)". La norma riguardante il diritto di resistenza all'oppressione da parte del cittadino, quando i pubblici poteri violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla Costituzione, sostenuta dal relatore democristiano, Umberto Merlin, non incontrò l'approvazione del gruppo DC manifestata in Assemblea da Sullo, Terranova, Bosco Lucarelli, Bettiol, Mortati. Per quel che riguarda la struttura dello Stato (Parte II della Carta Costituzionale), la DC attraverso gli interventi di Codacci Pisanelli, Clerici, Piccioni, Fuschini, Mortati sostenne il bicameralismo con un Senato formato da rappresentanze di interessi di categoria e sociali, ma l'Assemblea respinse l'emendamento Piccioni-Moro inteso ad assicurare nella Costituzione il progetto DC per la seconda Camera, accentuando la parità dei poteri costituzionali delle due Camere. La DC ottenne il voto favorevole sull'iniziativa popolare delle leggi (art. 71) e diede il consenso al referendum abrogativo (art. 75). Leone

si dichiarò per l'abolizione dell'amnistia ed indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di **delegazione** delle Camere. Un nuovo incontro fra DC e PCI si ebbe con la creazione del Consiglio dell'Economia e del Lavoro ed anche con la immissione di rappresentanze del Parlamento nel Consiglio Superiore della Magistratura. Su proposta di Leone l'indipendenza della magistratura militare venne rinviata alla legge, come pure i casi e le forme della partecipazione del popolo alla giustizia. Nella discussione sugli enti locali (Titolo V) i democristiani sostennero l'ordinamento regionale (Zotta-Tessitori-Mannironi-Bosco Lucarelli-Belotti-Piccioni-Cassiani). È significativo ciò che scrive Possenti (op. cit. pag. 109-110): *“Le Regioni appaiono una articolazione caratteristica del nuovo ordinamento. Esse, d'altro lato, rientrano in quella fisionomia della Costituzione che assumeva coloritura storica e politica in relazione alla negazione del fascismo: poichè il fascismo era stato un regime accentrato, il decentramento, in forma così ampia, si offriva spontaneo come una soluzione omogenea alla fisionomia del nuovo Stato. Naturalmente, quando il 18 aprile rivelò i cattolici come forza maggioritaria e mostrò che l'espansione del marxismo non poteva considerarsi un fattore transitorio, il problema dello Stato si configurò diversamente per i democratici cristiani, sicchè essi, pur mantenendo aperta la prospettiva regionalista, lasciarono cadere in desuetudine una norma transitoria che impegnava alla elezione dei Consigli regionali entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione. La Costituzione domandava, per la sua piena attuazione, una unità morale e civile, che invece non esisteva, e, soprattutto questa parte, in cui si era così profondamente mutata la struttura tradizionale e tanto concesso agli organismi di tutela di beni utili ed onesti, ma parziali, rispetto a quelli che tutelavano per funzione il bene di tutta la collettività nazionale; richiedeva per essere attuata, una profonda tranquillità nel corpo sociale, che permettesse la pacifica maturazione di un senso di autonomia responsabile e non particolaristico. Per questo, uomini che pur sentivano profondamente la riforma, fecero più volte preparare le leggi necessarie, che non passarono per tanto tempo alla fase dell'attuazione costituzionale”*.

La Pira difese il progetto della Corte Costituzionale in conseguenza della “rigidità della Costituzione” (art. 134), ma Mortati avvertirà che “il pericolo più grave è che la tendenza, naturalmen-

te conservatrice, caratteristica della forma mentale del giurista, agisca come remora al movimento di trasformazione che il costituente ha voluto imprimere al nuovo Stato” (Ispirazione democratica della Costituzione, in **IL SECONDO RISORGIMENTO**, Roma 1955, pag. 443).

Su tutto il contesto della nuova Costituzione il dossettiano La Pira dà un giudizio essenzialmente positivo (v. *Architettura di uno Stato Democratico* - Roma 1947). Egli riconosce come pietra angolare l'art. 2 dove si afferma che la costituzione “garantisce i diritti degli individui e delle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità”. A questo principio pluralista si collegano le norme relative alla famiglia (come società naturale le vengono garantite i diritti originari relativi alla sua formazione, alla sua finalità e alla sua unità); alla Chiesa Cattolica alla quale viene riconosciuto, “con formula felice”, la natura di ordinamento, nel suo ordine, indipendente e sovrana; alla comunità internazionale con le norme che limitano la sovranità nazionale entro il confine del diritto delle genti; alle comunità territoriali col riconoscimento dell'autonomia; alle organizzazioni di classe col loro doveroso riconoscimento; alle comunità di lavoro con l'affermazione del principio del solidarismo economico e del pluralismo economico “che è destinato, da un verso, a scardinare ed a sostituire il sistema capitalista, e dall'altro, ad evitare l'accentramento statalista e, quindi, l'assorbimento della società economica in quella politica”; alle comunità politiche con la menzione dei partiti politici valorizzando la concezione antiatomistica dei cittadini in ordine alle loro funzioni politiche; al pluralismo culturale che assicura la libertà della scuola (“lo Stato ha, per così dire, una funzione di potatura: ma non deve mai nè di impedire di comprimere questa germinazione ampia e molteplice della vita”). Per La Pira il quadro costituzionale sarebbe stato completo se nel progetto fosse stata introdotta la rappresentanza organica degli interessi: “la seconda Camera sarebbe stata allora la rappresentanza di tutte quelle pluralità di organismi territoriali, economici e culturali nei quali si articola un corpo sociale sanamente organato”. Rispondendo a Nenni sulla laicità dello Stato, La Pira affermò che “Stato laico non significa nulla: è una contraddizione in termini: si tratta di una di quelle proposizioni incontrollate di cui l'800 fu così ricco”. Uno Stato laico è uno Stato agnostico che dimentica “l'essenziale orientazione religiosa” della persona umana, e le comunità religiose come “elementi essenziali

del corpo sociale'. Se lo Stato - disse La Pira - è la veste giuridica della società, la società non è affatto laica. Pertanto: "quale la natura umana (con intrinseca orientazione religiosa) e la società umana, tale lo Stato". Non uno Stato confessionale ma uno Stato che "pur non essendo laico si ispiri a quel grande principio della libertà delle coscienze che è un principio essenziale del cristianesimo". Ma la libertà di coscienza "non significa che la società statale si edifichi senza fare un fondamentale giudizio di valore: senza, cioè, riconoscere che l'orientazione religiosa è essenziale all'uomo". La Pira era in netta opposizione alla tesi marxista di far coincidere l'uomo col produttore e la comunità politica con quella economica: "che la classe lavoratrice, in quanto portatrice di valori universali, voglia e debba accedere alla direzione della comunità politica si può essere d'accordo: è una esigenza storica. Ma il titolo per cui vi accede non è lo stato professionale, il titolo del lavoro; è il titolo politico, è la maturazione politica, la capacità architettonica che essa potrà possedere se accoglierà quei valori di universalità che l'attuale classe dirigente non ha saputo integralmente attuare". Rifacendosi ad Aristotele e a Tommaso d'Aquino il futuro sindaco di Firenze sottolineò la diversità fra attività politica ed attività produttivistica, perchè la prima è "un'attività architettonica che ha relazione alla personalità umana come tale e che fa riferimento, ordinatamente, a tutta la gerarchia dei valori umani". L'architettura costituzionale - concluse La Pira - è cristianamente ispirata "perchè conforme alla natura umana". Nell'ampio saggio pubblicato su "Il secondo risorgimento" (Roma 1955, pag. 407 e seg.) un altro costituente dossettiano, il Mortati, notava che gli aspetti più caratteristici della Costituzione sono tre: l'estensione del numero e l'accrescimento delle garanzie delle libertà individuali; il riconoscimento dell'esigenza dell'effettività del godimento delle libertà stesse da parte dei cittadini; il rivolgersi della regolamentazione costituzionale alle formazioni collettive di maggior rilievo, allo scopo di assicurarne la funzione plasmatrice della personalità umana. Rumor, a vent'anni di distanza dall'approvazione della Costituzione, affermerà che "certo, la storia di questi venti anni ci ha insegnato che alcuni di quegli istituti che i costituenti vollero possono essere o sono perfettibili.

Ma il quadro d'insieme, il grande disegno della Carta rimane a contraddistinguere un modello di società che tutt'ora stiamo cercando di realiz-

zare, un insieme di indirizzi che la stessa dinamica che muove le forze sociali sembra voler perseguire o consolidare." (la Carta Costituzionale modello di sviluppo civile in LA COSTITUENTE E LA DEMOCRAZIA ITALIANA - I V. - Firenze 1969, pag. 39). Non è la Carta dei buoni principi la Carta Costituzionale - scrive Mariano Rumor - perchè quando si parla dei diritti inviolabili dell'uomo, di pari dignità sociale, di eguaglianza, di pieno sviluppo della persona umana, di effettiva partecipazione dei lavoratori alla vita politica, sociale ed economica del paese, di diritto al lavoro, di libertà personale-religiosa-di riunione-di associazione-di parola, "nessuno ha mai ritenuto che si trattasse di enunciazioni teoriche, disattendibili od obliabili". Fanfani si domanda se "siano ancora validi tutti gli schemi entro i quali, subito dopo la guerra, i responsabili della vita pubblica cercarono di sistemare e regolare armonicamente la vita delle rispettive società" (Messaggio del Presidente del Senato in LA COSTITUENTE E LA DEMOCRAZIA ITALIANA - Firenze 1969, pag. 31 e seg.). Per quanto riguarda la Costituzione italiana egli risponde positivamente in merito ai principi fondamentali e alle enunciazioni sulla seconda parte della Costituzione, quella nella quale è definito l'ordinamento della Repubblica nelle sue strutture essenziali: "sembra legittimo ravvisare una prova che permane la convinzione della validità del nostro dettato costituzionale, pur riconoscendosi che gli istituti in esso previsti **possono accrescere la loro vitalità** adottando - nei limiti già previsti dalla Costituzione - aggiornate regole per il tempestivo e qualificato adempimento delle peculiari funzioni". Come per De Gasperi che auspicava, alla chiusura della Costituente, il consolidamento della Costituzione repubblicana attraverso la fedeltà al metodo rappresentativo democratico anche per Sturzo la Carta è un momento della lotta democratica: essa definisce l'essenza, i modi e gli strumenti, ma non si sostituisce all'impegno quotidiano e alla partecipazione nei quali si muove la vita politica di un popolo.

Durante i lavori della Costituzione il vecchio leader popolare non aveva taciuto sull'equivoco dei voti di destra sollecitati o comunque accettati da democristiani nelle varie commissioni, mentre la DC sedeva al governo con socialisti e comunisti (People and Freedom, gennaio 1947).

Per Gaiotti (Luigi Sturzo e la Costituzione nella ripresa democratica, in LA COSTITUENTE ect. op. cit. pag. 353 e seg.) più che in se stessa la

Costituzione interessava a Sturzo come momento dello sviluppo politico nazionale". Non ha un particolare interesse per la prima parte della Carta perchè in primo piano è sempre la ripresa politica e quindi l'ordinamento della Repubblica. Nessuna Carta è perfetta - scriverà Sturzo (IL POPOLO del 20 marzo 1949) - ma la nostra è basata su due elementi di perfetta stabilità: la personalità umana e lo stato di diritto. Pur riconoscendo i difetti e le deficienze di parecchi istituti e di parecchie disposizioni della Carta, è necessario che si soprasseda a modificazioni precipitate, evitando procedimenti revisionistici prima che la Costituzione entri nella coscienza popolare come sacra ed intangibile. Più tardi egli riterrà necessarie talune previsioni anche per attenuare la rigidità, più teorica che pratica, della Costituzione. Andreotti si compiace che *"in questi venti anni l'Italia sia cresciuta in ogni settore senza tumulti e nel profondo rispetto delle regole democratiche, senza bisogno di modificare o adattare l'ordinamento costituzionale creato in tempi così difficili: al nostro Paese è stata risparmiata la penosa e pericolosa necessità di mutare più volte, come le mode dell'haute couture, forme e regole statuali, quale è toccata a qualche altro, pur tanto ricco di lumi culturali e di ingegni politici"* (Gli anni brevi della Costituente in LA COSTITUENTE E LA DEMOCRAZIA ITALIANA, op. cit. pag. 462). Se la Costituzione sembrò segnare l'avvio di una generale riforma dello Stato storico, le vecchie strutture statuali e la onnipotenza della burocrazia dal costume clientelare e servile e tutto il sistema capitalista all'interno e all'esterno del paese fecero pressione su determinate forze politiche per avviare un processo all'opposto di quello resistenziale. Apparevero così in luce diversa - scrive il Possenti (op. cit. pag. 113) - i problemi costituzionali e politici: *"come difendere, nel rispetto della libertà, il popolo e lo Stato dalle forze negatrici della tradizione civile italiana e dal particolarismo da questa eccitata; come garantire il ritorno alla solidarietà civica ed al senso dell'unità morale del paese, aperto ad una più universale unità, oltre i propri confini, disposto a vincoli organici con le nazioni più spiritualmente omogenee"*. Così la Costituzione Repubblicana diverrà un punto di transitò piuttosto che un punto di partenza.

La DC si muoverà dalla Costituente per **restaurare** lo Stato rompendo con le tradizioni dell'antifascismo resistenziale e con la "forzata coabitazione" con socialisti e comunisti.